



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 01-06-2022
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 108 del 01-06-2022

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C4 VISUAL SOC COOP FORNITURA BANDIERE EDIFICI COMUNALI
----------------	---

Premesso che all'esterno degli edifici pubblici e delle scuole, di ogni ordine e grado, devono essere esposte la Bandiera della Repubblica Italiana oltre a quella dell'Unione Europea così come previsto dalla Costituzione e dal disposto combinato D.P.R. 121/2000 e L. 22/1998;

Considerato che si rende necessario la sostituzione delle bandiere della Sede comunale, della Scuola Media inferiore e quella esposta in Piazza Vittorio Emanuele, in quanto le stesse si mostrano in evidente stato di degrado, in fatto logore, scolorite, strappate dalla lunga esposizione alle intemperie ed agli agenti atmosferici e non più conformi al disposto dell'art. 9 del sopra citato D.P.R. 121/2000, secondo cui le bandiere devono essere esposte in buono stato e correttamente dispiegate;

Visto altresì la circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2011, riguardante il decoro delle bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici, che richiama quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. 121/2000 sopra menzionato e che raccomanda una attenta verifica sui vessilli esposti e l'immediata sostituzione delle bandiere in stato di degrado;

Preso atto che all'esterno degli edifici in argomento sono esposte anche le bandiere tradizionali della Regione, anch'esse in cattivo stato;

Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra di procedere alla sostituzione delle predette bandiere in misure diverse a seconda dell'asta,

Visto il preventivo della ditta C4 Visual Soc Coop. con sede in San Cataldo viale della Rinascita, 2 P.IVA 01850850858 dell'importo complessivo di € 172,80 IVA esclusa, che si allega in copia;

Considerato che per l'esercizio finanziario 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 di cui alla nota del Ministero per l'Interno - circolare F.L. n. 97 del 22.12.2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, è stato differito al 31 marzo 2022.

Che, facendo seguito alla circolare n.97 del 22 dicembre 2021, l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato **l'esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022.**

CHE nella seduta straordinaria della conferenza Stato-Città ed autonomie locali convocata al Ministero dell'interno, **è stata approvata la proroga del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli enti locali al 30 giugno** (parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 26).

Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e successivamente dal D. Lgs. 126/2014, che testualmente recita.....:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di

competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla Legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO l'art. 1, comma 501 e succ., della legge 28/12/2015, n. 208 (cosiddetta legge di stabilità 2016), che ha modificato l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, per il quale i Comuni possono ricorrere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi fino all'importo di € 40.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, art.36 – comma 2 lett. a) come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56, che per i lavori, i servizi e le forniture consente alle stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere agli “ affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'acquisizione in economia di forniture e servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 28 aprile 2009, esecutiva, applicabile per la parte in cui non sia superato o non difforme dalle norme di rango superiore prima citate;

RITENUTO, pertanto, di potersi avvalere della procedura di affidamento diretto, stante la limitata entità della spesa e anche per la speditezza della procedura,

VISTO l'atto deliberativo di C. C. n.30 del 21 settembre 2021, esecutivo, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;

CONSIDERATO che è stato richiesto e rilasciato dall'AVCP il seguente Cod. CIG: **Z7E36A5CBD**

VISTA la regolarità del DURC protocollo INPS 30207443 avente scadenza 03/07/2022;

VISTI gli articoli 32 c.14 e 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
2. **AFFIDARE** alla Ditta **C4 Visual Soc Coop** con sede in San Cataldo viale della Rinascita, 2 P.IVA 01850850858 la fornitura di:
n. 2 bandiere Italia cm 150x100
n. 2 bandiere Europa cm 150x100
n. 2 Bandiere Sicilia cm 150x100
n. 1 Bandiera Italia cm 150x225
per l'importo complessivo di € 210,82 IVA compresa;
3. **IMPEGNARE** per la causale di cui in premessa, la somma di € 210,82 iva compresa a valere sul macroaggregato 01.01.1.103 – capitolo 480.0 esercizio finanziario 2021/2023 per l'anno 2022 ,
4. **DARE ATTO** che si procederà alla liquidazione con separato atto gestionale a prestazione avvenuta, previa presentazione di Documento fiscale;
5. **TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area II

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to GIOACCHINO DI BAUDO